

T E S T O E M E N D A T O



Comune di Palermo

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Decreto Legge 30.06.2003 – n. 196)

PARTE I
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali in attuazione del D.Lgs. n. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice;

2. Per finalità istituzionali si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal comune alla cittadinanza;

3. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di utilizzo delle banche dati comunali da parte di altri soggetti abilitati per legge.

Art. 2

Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. Il Comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce, attraverso accordi, la trasmissione e lo scambio di atti dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori o degli esercenti di pubblici servizi, degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'U.E., nonché d'altri soggetti che sviluppino, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1;

2. Tali accordi dovranno contenere l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalità e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza da adottare. La trasmissione dei dati può avvenire attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;

3. Le garanzie di cui al comma precedente dovranno essere assicurate anche in tutte le situazioni che prevedano l'accesso alle banche dati del Comune da parte di soggetti affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione il cui svolgimento presupponga la comunicazione di dati personali.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "banca dati": qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- “responsabile”: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- “incaricati”: persona fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- “Dati Sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, per “politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- “Dati Giudiziani”: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 4 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- per le altre definizioni si rinvia all' art.4 del Codice.

Art. 4

U.O. Ufficio trattamento dati personali

Per assicurare alla amministrazione comunale un supporto tecnico ed una assistenza e consulenza giuridica in materia di trattamento dati personali, è stata istituita U.O. Ufficio trattamento dati personali, di seguito chiamato Ufficio Privacy, le cui competenze sono previste nell'art. 16 del vigente regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 5

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate dall' U.O. Privacy di concerto con i Capo Area, Dirigenti Coordinatori e Dirigenti di uffici e servizi quali responsabili del trattamento dati;

2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e/o cartacea, il Comune assume l'obiettivo della trasformazione, ove possibile e conveniente, delle banche dati cartacee in forma elettronica.

Art. 6
 Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune nel suo complesso rappresentato dal Sindaco Pro Tempore;

2. Il titolare al quale spettano le decisioni su finalità e modalità di trattamento e di sicurezza dei dati, tramite l'Ufficio Privacy, provvede in particolare a:

- a) effettuare le notificazioni e le comunicazioni al Garante (artt. 36 e 38);
- b) nominare i responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- c) nominare il responsabile della sicurezza;
- d) predisporre le istruzioni operative e le direttive rivolte ai responsabili;
- e) vigilare, sull'osservanza della legge.

Art.7
 Responsabile del trattamento

1. I responsabili del trattamento dei dati personali, nominati con determinazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice, sono individuati tra i dirigenti coordinatori, capo area, dirigenti coordinatori e dirigenti di uffici e servizi;

2. Ogni responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi ai compiti impartiti dal titolare e precisamente:

- provvedere, mediante atto scritto, alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali;
- informare prontamente il dirigente dell'Ufficio Privacy di ogni questione rilevante ai fini del rispetto della normativa;
- disporre la distruzione dei dati personali, la cessazione del trattamento degli stessi, salve le specifiche disposizioni di legge, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione preventiva all' Ufficio Privacy;
- predisporre una relazione scritta in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da trasmettere all'Ufficio Privacy con periodicità annuale o su richiesta di quest'ultimo;
- evadere tempestivamente, di concerto con l'Ufficio Privacy, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
- curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;
- dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- verificare i procedimenti di rettifica dei dati;
- eseguire gli obblighi del D.Lgs. n. 196/03;
- dare risposte di concerto con l'Ufficio Privacy ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati;
- disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Privacy;
- rispettare le misure di sicurezza;
- ogni settimana dovrà effettuare un Back-up.

- evadere le richieste di diritto di accesso dell' interessato ai propri dati personali con le modalità previste nei successivi articoli 10 bis e 10 ter

3. I soggetti affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione Comunale mediante convenzione, contratto o incarico professionale o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, nominati responsabili del trattamento, sono assoggettati a tutti i compiti previsti dal presente articolo

Art. 8
Responsabile della sicurezza

1. Il responsabile della sicurezza, nominato con determina sindacale, viene individuato nel dirigente pro tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC con i seguenti compiti:

- a) redigere con le modalità previste dal disciplinare tecnico, allegato B del codice, il documento programmatico sulla sicurezza;
- b) aggiornare le misure di sicurezza;
- c) evadere le richieste in materia di sicurezza dati avanzate da responsabili;
- d) impartire ai responsabili del trattamento dati personali le necessarie istruzioni operative per la sicurezza delle banche dati;
- e) curare il coordinamento di tutte le operazioni relative alla sicurezza dati personali informatizzati;
- f) procedere alle verifiche sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente.

Art. 9
Incaricato del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede all'individuazione, all'interno della sua struttura operativa, di personale dipendente e non, da nominare incaricato per l'espletamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. del Codice;

2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati per iscritto dal responsabile che deve controllarne l'osservanza periodicamente;

3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute:

- accedere solo ai dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
- trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza per l'espletamento delle proprie funzioni in modo lecito e corretto;
- conservare con cura atti e documenti, contenenti dati personali, ricevuti in consegna per adempiere ai compiti assegnati, e restituirli al termine delle operazioni affidate;
- effettuare le operazioni di trattamento di dati personali unicamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, nel rispetto delle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano le attività del Comune;
- comunicare o diffondere i dati personali trattati solo previa autorizzazione del responsabile e comunque nel rispetto di previsioni di legge o regolamenti;
- osservare scrupolosamente le misure di sicurezza individuate dal responsabile;

4. Ai sensi dell'art. 30 si considera designazione anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti della unità medesima.

Art. 10
Trattamento dei dati

- ~~1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica e/o cartacea;~~
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma cartacea;
3. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, nell'ipotesi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione degli atti e provvedimenti, i responsabili del trattamento devono adottare opportune misure per favorire la necessaria riservatezza;
4. Le misure di cui al comma 3, stabilite dal responsabile del trattamento, devono essere osservate anche in sede di protocollo, archiviazione e raccolta ufficiale degli atti e documenti;
5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati può essere effettuato:
 - da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi, o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
 - dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento;
6. Nell'ambito dei servizi istituzionali del Comune, rientrano anche le funzioni svolte per delega governativa, per legge regionale o per convenzione con soggetti pubblici o privati, nonché i servizi erogati da istituti di credito che operano come tesorerie ed esattore comunale.

Nei casi in cui al comma precedente, e nella situazione di affidamento esterno della gestione del sistema informativo, il concessionario o affidatario del servizio responsabile ai sensi del Codice assume la veste di responsabile del trattamento dei dati delle banche per tutta la durata del rapporto convenzionale.

Art. 10 bis

Diritti dell'interessato

L'interessato (la persona fisica e/o la persona giuridica a cui si riferiscono i dati personali) può esercitare nei confronti del Comune vari diritti, tra cui il diritto di accesso ai propri dati personali (articoli 7, 8, 9, 10 del codice sulla privacy).

L'interessato, mediante richiesta presentata in carta semplice e trasmessa anche mediante telefax o posta elettronica può accedere ai propri dati personali per ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge e di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

La richiesta va rivolta al Responsabile del trattamento interessato il quale provvederà entro 15 giorni dal suo ricevimento, ovvero entro 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo. L'interessato nell'esercizio dei diritti può essere rappresentato da persone fisiche, enti, associazioni od organismi, inoltre può farsi assistere da una persona di fiducia. La richiesta può essere fatta anche oralmente e in tal caso dovrà essere annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all' art. 7 commi 1 e 2.

L'interessato nell'esercizio dei diritti può essere rappresentato da persone fisiche, enti, associazioni od organismi, inoltre può farsi assistere da una persona di fiducia.

L'esercizio dei diritti relativi a persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Art.10 ter

Contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato, nell'esercizio dei seguenti diritti:

a)richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b)richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;

c)richiesta di ottenere l'indicazione della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici

d)richiesta di ottenere l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento;

è tenuto, se non risulta confermata l'esistenza dei propri dati, a contribuire nelle spese nella misura di euro 10(dieci), che diventano 2,50(due,cinquanta) se gli stessi dati sono stati trattati con strumenti elettronici e la risposta negativa viene fornita oralmente; se invece risulta confermata l'esistenza dei dati è tenuto a contribuire alle spese nella misura di euro 20 solo ed esclusivamente in presenza di riproduzione degli stessi su supporti considerati di maggior costo quali: audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.

In ogni caso non è possibile chiedere alcun contributo se i dati ormai cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati trattati in precedenza.

Art. 11

Informativa

1. L'interessato deve essere preliminarmente informato oralmente o per iscritto dei propri diritti;
2. Nell' informativa, relativa al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i responsabili devono riportare gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il medesimo trattamento;
3. I responsabili devono dare ampia diffusione alle notizie riportate nell'art. 13 del codice mediante i più adeguati mezzi di comunicazione o diffusione.

Art. 12

Comunicazione e diffusione di dati

La comunicazione e la diffusione dei dati personali ad enti pubblici o privati sono ammesse solo nei casi e con le modalità previste da leggi o da regolamenti.

Art. 13

Comunicazione dei dati all'interno del Comune

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune per ragioni di ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi o regolamenti;
2. La trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente del Comune, nell'esercizio delle proprie mansioni, o per l'espletamento delle funzioni istituzionali non configura comunicazione di dati;
3. Il responsabile del trattamento dei dati, nell'ipotesi di comunicazione dei dati sensibili e giudiziari, adotta tutte le misure idonee alla tutela della riservatezza degli interessati, limitando la trasmissione a quei dati strettamente indispensabili all'espletamento delle funzioni istituzionali e attività comunali.

Art. 14

Privacy ed accesso a documenti amministrativi

1) L'art. 59 del D.Lgs. 196/03 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti atti personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla L.R.10/91 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico;

2) L'esercizio del diritto di accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile;

3) Ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2, è esclusa la messa a disposizione o la comunicazione di dati a terzi, se non in adempimento di quanto previsto dal vigente regolamento per il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti, che dovrà essere adeguato alle norme del presente regolamento, e dal regolamento di accesso agli atti da parte del C.C. in corso di approvazione.

Art. 15

Redazione e pubblicità degli atti amministrativi comunali

1. La redazione degli atti con cui l'amministrazione comunale interviene a favore di persone fisiche e giuridiche richiede nella gestione dei dati personali una particolare attenzione sia nell'impostazione dell'oggetto, evitando l'esplicitazione di particolari elementi o situazioni critiche del soggetto interessato, sia nella descrizione, nella motivazione e nel dispositivo, degli elementi strettamente pertinenti e necessari ad individuare il soggetto e le risultanze della determinazione dell'amministrazione comunale evitando di riportare quei criteri giustificativi che violino i principi di tutela della riservatezza;

2. L'affissione all'albo pretorio, costituendo una forma di diffusione di dati a privati, è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamenti.

3. È fatto assoluto divieto di diffondere i dati idonei a rilevare lo stato di salute.

Art. 16

Misure di sicurezza

1. Il documento programmatico sulla sicurezza e le misure di sicurezza relative ai dati personali trattati con strumenti elettronici e cartacee vengono predisposte sia dal responsabile della sicurezza, sulla base delle informazioni fornite dai responsabili, sia dalla Sispi S.p.A. quale gestore del sistema informativo comunale;

2. Le misure di sicurezza e il Documento Programmatico sulla Sicurezza vengono approvati e aggiornati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'adozione, con deliberazione di G.C.;

3. Il Responsabile della Sicurezza riferirà dell'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza al C.C., nella relazione accompagnatrice del bilancio di esercizio.

Art. 17

Verifiche e controlli

1 I responsabili presentano entro il 31/01 di ogni anno all' Ufficio Privacy un rapporto specifico, riferito all'anno precedente, in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze;

2 Il dirigente dell' ufficio Privacy, sulla base dei rapporti di cui al comma 1, entro il 30/03 di ogni anno presenta al Sindaco una relazione sui risultati delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di privacy e del presente regolamento.

PARTE II
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
(attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/03)

Art. 18
Oggetto e finalità

Le disposizioni contenute nella presente parte II identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 19
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 34, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

Art. 20
Riferimenti Normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente del regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 21
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il regolamento entra in vigore con l'approvazione nelle forme previste dalla legge;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03.